


**ORDINE DEL GIORNO  
N. 476**

**REFERENDUM ABROGATIVO DI  
ALCUNI ARTICOLI DEL DECRETO  
"SBLOCCA ITALIA"**

*Presentato dal Consigliere regionale:  
GRIMALDI MARCO*

*Protocollo CR n. 33041  
Presentato in data 28/09/2015*



*Handwritten signature and initials.*



000033041/A0100B-04 28/09/15 CR

*CL.02-18-02/479/15/X*

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

11:16 28 Set 2015 A0100B 001723

**ORDINE DEL GIORNO** *N. 476*

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula  
trattazione in Commissione



**OGGETTO:** *referendum abrogativo di alcuni articoli del decreto "Sblocca Italia"*

*Premesso che:*

- l'art. 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dichiara che la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché lo stoccaggio di gas naturale sono attività di interesse strategico, urgenti e indifferibili da realizzare e, a questi fini, stabilisce l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi;
- l'art. 38, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, introdotto dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predisponga con proprio decreto un piano delle aree in cui siano consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, nonché di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, e che lo adotti previa intesa con la Conferenza unificata, limitando, tuttavia, l'accordo con gli Enti territoriali alle sole attività da esercitare su terraferma e stabilendo comunque che in caso di mancato raggiungimento dell'intesa si provveda con le modalità di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- l'art. 38, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, introdotto dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2015)", consente inoltre che nelle more di approvazione del piano siano comunque rilasciati titoli abilitativi all'esercizio delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché di stoccaggio di gas sotterraneo;

- l'art. 38, comma 5, del medesimo decreto-legge, come modificato dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, consente che, a seguito del rilascio di un "titolo concessorio unico", la "fase della ricerca" abbia la durata di sei anni e sia prorogabile due volte e per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca e che la "fase di coltivazione" abbia la durata di trenta anni e sia prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove il giacimento sia ancora coltivabile;
- l'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, "Disposizioni in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'art. 1, comma 552, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture e insediamenti strategici, dispone che, nel caso di mancato raggiungimento delle intese, si provveda con le modalità di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- l'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 83, stabilisce che, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa concernenti le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il Ministero dello sviluppo economico possa attivare la procedura ivi prevista al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio di provvedere in merito.

#### *Considerato che:*

- l'art. 38 del decreto è stato definito nel suo complesso "una vera e propria rivoluzione" – non a caso accolta positivamente dalla Federazione internazionale del settore petrolifero (Federpetroli) e dall'Associazione mineraria italiana per l'industria mineraria e petrolifera (Assomineraria) – poiché riporta in capo ai ministeri competenti le autorizzazioni ambientali per le concessioni offshore, mentre per quelle su terraferma fa riferimento a generiche "intese" con le Regioni interessate, tutte in seno a un titolo concessorio unico concesso dal Ministero per lo Sviluppo economico;
- inoltre, il trasferimento della competenza dalle Regioni al Ministero dell'Ambiente per le procedure di VIA relative a istanze di ricerca, permessi di ricerca e concessioni di coltivazione, ha il fine evidente di snellire il tempo delle autorizzazioni ed evitare impedimenti da parte dei territori. Il decreto ha fissato al 31 dicembre 2014 la data entro cui ultimare i procedimenti di VIA avviati dagli enti locali e ha autorizzato le compagnie a richiedere l'assoggettamento al titolo concessorio unico delle istruttorie in corso;

- il decreto prevede poi agevolazioni economiche per nuovi investimenti e, sempre all'art. 38, possibilità di porre il vincolo preordinato all'esproprio dei beni e dare effetto di variante urbanistica, dove necessario, alle autorizzazioni;
- è stato stimato che, se tutti i progetti di valutazione ambientale avviati al settembre 2014 (quando il decreto è stato presentato) andassero in porto, la terra e il mare delle regioni italiane potrebbero vedere aumentare l'incidenza delle attività petrolifere in percentuali preoccupanti: in particolare, in Piemonte si passerebbe dall'8% al 16%, ma in altre regioni – come Abruzzo e Molise – le percentuali sarebbero quasi quadruplicate. In termini di consumo del territorio, l'aumento delle percentuali su tutta la penisola potrebbe far balzare da oltre 43mila chilometri quadrati di terraferma interessati a quasi 80mila chilometri quadrati. Per il mare si potrebbe raggiungere la quota di 70mila chilometri quadrati e oltre;
- la trasformazione delle attività connesse allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in attività di "interesse strategico" nazionale "di pubblica utilità, urgenti e indifferibili", l'accentramento statale e la sottrazione alle Regioni delle procedure di VIA per le attività di ricerca, prospezione ed estrazione in terraferma, nonché la possibile violazione del "diritto di proprietà dei privati" sancito dall'articolo 42 della Costituzione sollevano dubbi di costituzionalità:

#### *Sottolineato che:*

- l'art. 75 della Costituzione prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;
- l'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;
- l'art. 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'art. 27 della medesima legge;
- la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in data 11 settembre 2015 ha assunto questa determinazione all'unanimità;
- i consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Abruzzo hanno votato a favore del referendum per l'abrogazione dei suddetti articoli del decreto "Sblocca Italia", raggiungendo il numero necessario per presentare la richiesta,

che sarà depositata in Cassazione in data 30 settembre 2015. Presto dovrebbero esprimersi i consigli regionali di Veneto, Liguria, Campania, Umbria e Calabria.

### ***Il Consiglio regionale,***

si impegna a presentare entro il 30 settembre 2015 richiesta di referendum abrogativo degli articoli 38, commi 1, 1-bis e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dell'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 83.

MARCO GRIMALDI

*Altre firme*